



COMUNE DI MERGOSCIA

6647 Mergoscia
091/745.12.23

info@comune-mergoscia.ch
www.comune-mergoscia.ch

Mergoscia, 4 maggio 2026

**Convenzione concernente la gestione del poligono di tiro di Quartino
tra
il Comune di Mergoscia ed il Comune di Gambarogno**

**Messaggio municipale 1/2026
Risoluzione Municipale 0103/2026**

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori componenti dell'Assemblea comunale,

Con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo, per esame e approvazione, la convenzione per la gestione del poligono di tiro di Quartino, necessaria a formalizzare i rapporti istituzionali e di collaborazione in ossequio ai disposti cantonali, segnatamente della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP). La convenzione è tra il Comune di Gambarogno e i Comuni facenti parte del comprensorio di tiro assegnato al nostro poligono di Quartino, tra cui il Comune di Mergoscia.

Premessa

Secondo i disposti del nuovo regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione federale (RLALM) del 14 aprile 2021 la SMPP è l'autorità competente per definire i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro. In un primo momento la SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento e, in seguito, il comprensorio dei Comuni vincolati allo stand designato. Il Comune di riferimento allestisce quindi una convenzione "modello" per la gestione dell'impianto e la ripartizione degli oneri, condividendola con i Comuni del comprensorio per l'approvazione formale. La Sezione degli enti locali (SEL) ha confermato la necessità di sottoporre le convenzioni ai legislativi comunali per evitare eventuali ricorsi e rispettare la legge organica comunale.

Cronistoria

A seguito dello scioglimento del consorzio piazza di tiro nel 2011, la SEL ha indicato che l'attività legata alla piazza di tiro di Quartino deve essere gestita nella forma della convenzione. Il Comune di Gambarogno ha assunto la gestione della struttura a fine 2013. Nel corso degli anni, a causa della chiusura di altre strutture, diversi Comuni sono stati assegnati a Quartino. Alla luce dell'aggregazione di Verzasca e dell'istituzione dei nuovi Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, si è proceduto alla modifica della convenzione. Inoltre, le modifiche legislative federali impongono che tutti i costi generati dai poligoni siano ripartiti tra i Comuni in proporzione alla popolazione.

Nel 2022 la SMPP ha assegnato provvisoriamente allo stand di Quartino anche i Comuni di Minusio, Orselina, Brione S. Minusio, Mergoscia e Tenero-Contra, poiché il poligono di Minusio non era più agibile. Con decisione del 4 marzo 2024, questa misura è stata confermata in via definitiva.

La convenzione tra Comune di riferimento e Comuni convenzionati

La nuova convenzione è stata allestita sulla base del modello del circondario federale di tiro 17. La sua forma permette flessibilità in caso di future modifiche del comprensorio senza dover sottoporre nuovamente l'atto ai legislativi. Ogni municipio nomina un membro della commissione intercomunale, solitamente il capo dicastero sicurezza pubblica. La commissione ha il compito di preavvisare i preventivi e i consuntivi, oltre a formulare proposte per la migioria e la gestione della piazza di tiro.

Finanziamento

Il finanziamento è garantito dalle quote di partecipazione dei Comuni, dalle tasse per l'uso militare e dalla fatturazione di prestazioni straordinarie. Le spese di gestione sono ripartite in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'ultimo anno accertato dall'Ufficio federale di statistica (UFS).

Tabella 1: popolazione residente permanente al 31.12.2023

Comune	abitanti
Brione S. Minusio	442
Cadenazzo	3'111
Cugnasco-Gerra	2'862
Gambarogno	5'086
Gordola	4'814
Lavertezzo	1'238
Mergoscia	203
Minusio	7'365
Orselina	699
Sant'Antonino	2'646
Tenero-Contra	3'397
Verzasca	786
Totale	32'649

Per gli investimenti superiori a CHF 500'000.00, le spese saranno ripartite proporzionalmente e attivate nel conto investimenti di ogni Comune, previa approvazione dell'Assemblea comunale o del Municipio nei limiti della delega.

Risoluzione

Visto quanto precede e in applicazione della LOC, l'Assemblea comunale è invitata a deliberare:

- È approvata la convenzione tra il Comune di Mergoscia e il Comune di Gambarogno, concernente la gestione della piazza di tiro di Quartino.

Commissioni incaricate per la redazione del rapporto: Commissione della gestione

Con i migliori ossequi

Il Gerente.
D. Mazzali

Per il Municipio



Il Segretario f.f.
S. Chiodero Frigo-Mosca

Allegati:

- Convenzione;
- Decisione 180.057 SMPP.

180.057

Bellinzona

1 luglio 2025

Municipio di Gambarogno	
2 LUG 2025	
No. fog.:	
Pala Santa	
Piazza	
Rosa	
Sussigan	
Verbola	

Sezione del militare e della protezione della
popolazione
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 33 21
fax +41 91 814 44 77
e-mail di-smpp@ti.ch
web www.ti.ch/militare

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione del militare e della protezione della popolazione

statuendo sull'istanza del 18/28 febbraio 2025 del Municipio del Comune di Gambarogno postulante l'approvazione della modifica della convenzione conclusa con i Comuni del comprensorio di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca per la gestione del poligono di tiro di Quartino;

preso atto che:

- la convenzione è stata adottata con testo uniforme dal Consiglio comunale di Gambarogno in data 16 dicembre 2024;
- le pubblicazioni hanno avuto regolarmente luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;
- per il resto il contenuto nella Convenzione non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, applicabile via art. 193a cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione delle convenzioni va pubblicato all'albo comunale;

decide:

1. È approvata la modifica della convenzione conclusa tra il Comune di Gambarogno e i Comuni di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca per la gestione del poligono di tiro di Quartino.
2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
3. Comunicazione:
Invio per posta A
 - Municipio del Comune di Gambarogno; Via cantonale 138, 6573 Magadino
 - Municipio del Comune di Brione S. Minusio; Via Orselina 1, 6645 Brione S. Minusio
 - Municipio del Comune di Cadenazzo; Cará 2, 6593 Cadenazzo
 - Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra; Via Locarno 7, 6516 Cugnasco
 - Municipio del Comune di Gordola; Via San Gottardo 44, 6596 Gordola
 - Municipio del Comune di Lavertezzo; Via Malpensata 4, 6595 Riazzino
 - Municipio del Comune di Mergoscia; 6647 Mergoscia
 - Municipio del Comune di Minusio; Via San Gottardo 60, CP 115, 6648 Minusio
 - Municipio del Comune di Sant'Antonino; Via Municipio 10, CP 48, 6592 Sant'Antonino
 - Municipio del Comune di Tenero-Contra; Via Stazione 7, 6598 Tenero
 - Municipio del Comune di Verzasca; Via S. Antonio 5, 6632 Vogorno


Decisione n. 180.057 del 1 luglio 2025

Invio via e-mail

- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

PER LA SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il Caposezione:



Ryan Pedevilla

Il Comandante di circondario:



Stefano Fedele

**CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE GAMBAROGNO
E
I COMUNI DEL COMPENSORIO DI TIRO DEL GAMBAROGNO**

PREMESSE:

- A. Sul territorio del Comune di Gambarogno (in seguito "Comune di riferimento"), ai mappali no. 350 e 351 RFD Gambarogno-Magadino, si trova il poligono di tiro (in seguito "Poligono").
- B. I Comuni del Compensorio di tiro (in seguito "Comuni del Compensorio") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, o di un poligono di tiro abilitato, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM). Il Compensorio di tiro è definito dalle aree giurisdizionali del Comune di riferimento e dei Comuni del Compensorio che sono assegnati al Poligono.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del Compensorio, compresi quelli del Comune di riferimento, è assegnato l'utilizzo del Poligono situato nel Comune di riferimento. I Comuni del Compensorio sono pertanto tenuti a partecipare ai costi di gestione, di risanamento e di investimento, anticipati dal Comune di riferimento, come previsto dalle disposizioni federali e cantonali.
- D. L'area oggetto della Convenzione è specificata nell'allegato planimetrico, parte integrante. Trattasi di beni amministrativi inalienabili, di proprietà del Comune di riferimento, siti fuori zona edificabile. Parte dei sedimi rientra nelle zone di protezione delle acque sotterranee, che presentano delle limitazioni d'uso disciplinate nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e nell'Ordinanza per la protezione delle acque (Opac), nonché ogni altra legge o norma applicabile alla fattispecie.
- E. Le occupazioni parziali dei mappali no. 350 RFD Gambarogno-Magadino da parte del Patriziato di Contone e no. 351 RFD Gambarogno-Magadino per la sede della Società tiratori Campagna di Contone-Quartino (in seguito "Società di tiro di riferimento"), sono gestite con accordi separati, da parte del Comune di riferimento, e non riguardano la presente Convenzione.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente Convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020;

- il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021
- i comprensori di tiro, rispettivamente la giurisdizione di tiro, sono stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni (in seguito SMPP) tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- ogni altra disposizione eventualmente applicabile.

Art. 2 Scopo

La presente Convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del Comprensorio, nonché la ripartizione degli oneri e il ruolo del Comune di riferimento.

Art. 3 Caratteristiche della struttura

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale federale di tiro (in seguito UFT) e della SMPP di:

- a) 8 bersagli elettronici a 300m;
- b) stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche, parapalle e cassoni per la raccolta del piombo;
- c) campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- d) casa del tiratore con servizi annessi;
- e) piazzale.

Art. 4 Comprensorio di tiro

¹ I Comuni facenti parte del Comprensorio sono quelli definiti dalla SMPP con pubblicazione sul FU.

² In caso di modifiche relative al Comprensorio di tiro decise dalla SMPP, il Comune di riferimento gestisce la comunicazione con vecchi e nuovi Comuni; questi ultimi sottopongono per competenza decisionale agli organi Legislativi la Convenzione.

Art. 5 Competenze del Comune di riferimento

Il Comune di riferimento ha le/i seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione e in base agli ordini dell'UFT, delle CCT e della SMPP, di tutte le pratiche e decisioni di progettazione, autorizzazione, finanziamento relativi agli interventi di investimento, con lo stanziamento dei relativi crediti in base alle disposizioni di legge puntualmente applicabili. Gli investimenti sono realizzati dal Comune;
- b) trasmette ai Comuni del Comprensorio il preventivo (entro il 15 ottobre dell'anno precedente) e il consuntivo (entro il 15 marzo dell'anno successivo) della gestione corrente e degli investimenti relativi al Poligono;
- c) garantisce la necessaria liquidità per la gestione corrente delle attività inerenti il Poligono, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione;

- d) autorizza in modo autonomo i lavori, previo preavviso della Commissione intercomunale, che non beneficiano di sussidi a livello cantonale o federale.

Art. 6 Organi

¹ L'Esecutivo

Il Municipio del Comune di riferimento è l'organo esecutivo unico responsabile per lo svolgimento dei disposti dell'art. 5 della presente Convenzione, riservate le competenze del Legislativo.

² Il Legislativo

L'Assemblea popolare o i Consigli comunali del Comprensorio di tiro secondo i disposti dell'art. 4 della presente Convenzione, sono competenti per l'approvazione della stessa.

³ La Commissione intercomunale

- a) All'inizio di ogni quadriennio è nominata una Commissione intercomunale composta dal Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo dei Comuni del Comprensorio.
- b) All'interno della Commissione sono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.
- c) A discrezione della Commissione, alla stessa possono partecipare, secondo necessità, funzionari comunali o esperti esterni.

Nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti del Comune di riferimento, la Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione degli Esecutivi del Comune di riferimento e dei Comuni del Comprensorio;
- b) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, i preavvisi e le proposte inerenti le opere di investimento e/o miglioria del Poligono;
- c) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, le proposte intese a migliorare la gestione e l'utilizzo del Poligono.

Art. 7 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il Comune di riferimento anticipa gli oneri assicurativi e di responsabilità civile, per eventuali danni subiti per eventi naturali o causati dall'attività svolta presso il Poligono, ripartendoli tra i Comuni del Comprensorio di tiro nel conteggio annuale.

Art. 8 Finanziamento

¹ Il Comune di riferimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della presente Convenzione, da espletare secondo le procedure di Legge.

² Il Comune di riferimento provvede al finanziamento mediante:

- a) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni del Comprensorio;
- b) le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari e paramilitari in servizio che dovessero utilizzare il Poligono;
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Art. 9 Gestione corrente

¹ Il Comune di riferimento provvede al finanziamento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro di riferimento, relativo alle attività del Poligono; esso allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del Comprensorio in base ai disposti dell'art. 11 della presente Convenzione e provvede all'incasso dai medesimi.

² In particolare rientrano nelle spese di gestione:

- a) i costi amministrativi;
- b) le indennità versate al custode;
- c) l'affitto per la piazza di tiro, aggiornato annualmente sull'indice dei prezzi al consumo;
- d) i costi assicurativi per stabili e Responsabilità civile;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione;
- f) l'acquisto di materiale e macchinari;
- g) le spese per materiale di cancelleria;
- h) le spese postali;
- i) le spese di manutenzione;
- j) ogni altra spesa.

³ In accordo con la Società di tiro di riferimento, il recupero delle spese a carico dei Comuni del Comprensorio è calcolato di regola a fine anno, e incassato di regola nel primo trimestre dell'anno successivo; il Comune di riferimento ha la facoltà di richiedere degli acconti ai Comuni del Comprensorio.

Art. 10 Investimenti

¹ Gli interventi di investimento sulla struttura sono realizzati dal Comune di riferimento, previo preavviso della Commissione intercomunale. Nel caso beneficino di sussidi a livello cantonale o federale, sono preavvisati pure da parte dell'UFT e della SMPP.

² Il Comune di riferimento realizza gli investimenti, in qualità di proprietario della struttura e ne disciplina i controlli. Detto Comune deve ossequiare tutte le procedure di Legge, in particolare la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

³ I Comuni del Comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il Poligono. Il Comune di riferimento, per il tramite della Commissione intercomunale, informa i Comuni del Comprensorio su progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti.

⁴ Le spese di investimento sono ripartite fra i Comuni del Comprensorio sulla base della chiave di riparto prevista all'art. 11 della presente Convenzione.

⁵ Per spese di investimento inferiori ai CHF 500'000.00, i costi sono ripartiti fra i Comuni del Comprensorio secondo il riparto di cui all'art. 11 della presente Convenzione, sotto forma di affitto annuo per l'uso della struttura. L'affitto è indicizzato e aggiornato annualmente, in base alla somma degli investimenti realizzati, considerando interessi e ammortamenti, secondo i disposti della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. Il finanziamento degli investimenti, alla modalità su indicata, è computato dall'anno successivo al termine dell'investimento.

Art. 11 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

¹ Il Comune di riferimento e i Comuni del Comprensorio partecipano alle spese di gestione e di investimento del Poligono proporzionalmente alla popolazione residente permanente al 31 dicembre (fa stato l'ultimo dato noto pubblicato annualmente dall'Ufficio federale di statistica).

² Per modifiche del Comprensorio di tiro, si richiama il contenuto dell'art. 15 della presente Convenzione.

Art. 12 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹ Il Comune di riferimento sottoscrive una Convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono.

² A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive uno o più Accordi con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, corpi militari e paramilitari). Questi Accordi regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e le spese da essi derivanti, in applicazione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro.

Art. 13 Tenuta dei conti

I conti sono integrati nella contabilità del Comune di riferimento, in un apposito Servizio, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Art. 14 Durata e disdetta

¹ In assenza di modifiche legislative di diritto superiore, che dovessero privare d'oggetto la presente Convenzione, la stessa ha una durata indeterminata, fintanto che gli abitanti dei Comuni del Comprensorio fanno capo al Poligono.

² In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del Comprensorio secondo il riparto dell'art. 11 della presente Convenzione.

³ Ciascuna parte può disdire la Convenzione con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno, in caso di modifica del Comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro. A tal proposito, sono riservate le decisioni della SMPP. I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione possono essere addebitati al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 15 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del Comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente Convenzione si adatterà alle mutate condizioni, diventando nulla per i Comuni uscenti e valida per quelli entranti, previo avallo dei rispettivi Legislativi.

Art. 16 Rimedi di diritto

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente Convenzione si applicano le ordinarie vie amministrative.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore a seguito dell'approvazione dei Legislativi dei Comuni del Comprensorio, con la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Ogni precedente disposizione vigente in materia è abrogata.

La presente Convenzione è:

- approvata dal Municipio di ... con risoluzione no. Xxx del xx xxxxx xxxx
- approvata dal Consiglio comunale di ... il xx;
- ratificata dalla Sezione Enti locali il xx